

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO ROMA

SEZIONE SECONDA

Registro Ordinanze: 5905/2007

Registro Generale: 9908/2007

nelle persone dei Signori:

ROBERTO CAPUZZI Presidente
SILVESTRO MARIA RUSSO Cons.
FLORIANA RIZZETTO Primo Ref. , relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del **19 Dicembre 2007**

Visto il ricorso 9908/2007 proposto da:

CARDONE SALVATORE

rappresentato e difeso da:

TARTAGLIA AVV. ANGELO FIORE

con domicilio eletto in ROMA

VIALE DELLE MEDAGLIE D'ORO, 266

presso

TARTAGLIA AVV. ANGELO FIORE

contro

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA DELLO STATO

con domicilio eletto in ROMA

VIA DEI PORTOGHESI, 12

presso la sua sede

COMANDO GENERALE GUARDIA DI FINANZA

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
della determinazione n. 300064/1241/5 del 14.9.07 emanata dal Comando Generale – I
Reparto – Ufficio Pe.I.S.A.F., con la quale è stata disposta l'assegnazione, con effetto
immediato, del ricorrente al Comando Nucleo P.T. di Aosta, anziché ad una delle sedi di
servizio disponibili nelle Regioni Molise, Puglia, Campania o Lazio;
di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Udito il relatore Primo Ref. FLORIANA RIZZETTO e udito l'avv. Tartaglia;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17
agosto 1907, n. 642;
Considerato che il ricorso non sembra assistito da sufficiente fumus boni iuris, non
parendo dimostrato il requisito dell'esclusività e della continuità sul punto dell'assistenza
ed avendo l'Amministrazione adeguatamente giustificato - senza sollevare alcuna
contestazione da parte della difesa del ricorrente - la deroga all'ordinario criterio di
assegnazione facendo riferimento alla necessità di ricoprire le sedi del Nord – Italia;
Ritenuto, peraltro, che NON SUSSISTONO i presupposti per l'accoglimento dell'istanza
in esame;

P.Q.M.

RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la
Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

ROMA , li 19 Dicembre 2007

Presidente
Consigliere